



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 571 DEL 26/07/2019

CONCESSIONE IN USO DEI DUE CHIOSCHI UBICATI NELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO COMUNALE ADIBITI ALLA VENDITA DI PIANTE, FIORI ED AFFINI - AFFIDAMENTO DIRETTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE PROGETTI SPECIALI

SERVIZIO
SETTORE PROGETTI SPECIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate variazioni alle assegnazioni finanziarie dei dirigenti in precedenza assegnate;

Premesso:

- che con contratto Rep. n. 20.419 del 16.09.2013, registrato in Rimini il 20/09/2013 al n. 135 mod. 2, in atti depositato, il Comune di Cattolica concedeva in uso per anni 6 (sei) a far data dal 01.08.2013, alla ditta individuale Moroni Elvirina (PIVA: 01085620407 – C.F.: MRN LRN 36L69 H294F), con sede in Cattolica – via Pasteur n. 8, un chiosco di proprietà comunale, ubicato nell'area antistante il Cimitero Comunale (lato San Giovanni), da adibirsi all'esercizio di vendita di fiori, piante e affini, prevedendo un canone annuo di € 6.000,00 oltre iva di legge;
- che, con Determinazione del Responsabile Servizio Area P.O. settore 2 n. 383 del 19/05/2017, in atti ed alla quale integralmente si rimanda, veniva recepito e formalizzato il subentro della signora Angela Aratari, C.F.: RTR NGL 65B46 H294N, figlia della sopracitata concessionaria, nonché collaboratrice familiare nell'espletanda attività di cui al punto precedente, per effetto dell'avvenuta donazione d'azienda inerente l'attività commerciale esercitata nell'ambito dell'anzidetta concessione comunale di cui al citato contratto Rep. n. 20.419 del 16.09.2013,
- che, detto subentro, ha comportato la decorrenza degli effetti utili e onerosi a carico della suddetta ditta subentrante a far data dal 27/03/2017 e sino alla naturale e confermata scadenza della concessione fissata al 31/07/2019;
- che, con ulteriore contratto Rep. n. 20.421 del 04.10.2013, registrato in Rimini il 21/10/2013 al n. 44 mod. 2, in atti depositato, il Comune di Cattolica concedeva in uso per anni 6 (sei) a far data dal 01.08.2013, alla società "Leardini Mauro & Martinucci Laura" s.n.c. (PIVA: 01072350406) con sede in Cattolica – Via Rimembranze s.n., l'altro chiosco di proprietà comunale, ubicato sempre nell'area antistante il Cimitero Comunale (lato Cattolica) da adibirsi, anch'esso, all'esercizio di vendita di fiori, piante e affini, sempre con un canone annuo di € 6.000,00 oltre iva di legge;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 769 del 09/10/2017, in atti ed alla quale integralmente si rimanda, veniva recepito e formalizzato il subentro della società "Lorenzi Gabriele e Della Pace Franca" s.n.c. con sede in Cattolica alla Via Rimembranze s.n. (PIVA: 04340800400), per effetto dell'avvenuta cessione di ramo d'azienda da parte della sopracitata società concessionaria "Leardini Mauro & Martinucci Laura" s.n.c., in merito all'attività commerciale esercitata nell'ambito

dell'anzidetta concessione comunale di cui al citato contratto Rep. n. 20.421/2013 con effetto e decorrenza degli effetti utili e onerosi a carico della subentrante a far data dal 06/07/2017 e, anche in questo caso, sino alla naturale e confermata scadenza della concessione originaria fissata al 31/07/2019;

Considerato che in previsione della sopracitata scadenza contrattuale (31/07/2019) entrambe le ditte Concessionarie con note ricevute il 13 e 15 marzo 2019, in atti depositate, si rendevano disponibili alla riassegnazione delle rispettive concessioni con possibile revisione e/o modifica di alcuni aspetti contrattuali in accordo con il Concedente;

- che, a seguito di quanto sopra, il sottoscritto Dirigente redigeva specifica relazione alla Giunta Comunale in cui si ipotizzava la possibilità di accogliere positivamente l'anzidetta richiesta di affidamento diretto ai sensi ed effetti dell'art. 3.6 del "Regolamento per la concessione in uso dei beni patrimoniali del Comune" oppure, in alternativa, di procedere con "avviso pubblico di manifestazione d'interesse" e, quindi, attivazione di apposita procedura concorsuale in base all'esito determinato da detto avviso;

Preso atto che l'organo esecutivo in data 26 marzo u.s., esprimeva parere favorevole all'affidamento diretto come sopra ipotizzato, in quanto il canone annuo di concessione è inferiore agli 8.000,00 euro, limite massimo entro il quale si può prescindere dall'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica, chiedendo peraltro un fattivo impegno da parte dei concessionari nel decoroso e funzionale mantenimento dei rispettivi beni concessi;

Ritenuto quindi di procedere al riguardo dando continuità gestionale ai servizi in corso e di stabilire che la durata contrattuale sia portata a 9 (nove) anni con correlativo aumento del canone ad € 6.500,00 annui (IVA esclusa), così come riportato negli schemi di contratto allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Ritenuto quindi di procedere a formalizzare quanto sopra esposto;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sulle Concessioni dei beni patrimoniali del Comune;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa/narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di prendere e dare atto, come esposto in premessa, che l'uso e gestione dei due chioschi comunali ubicati nell'area antistante il Cimitero comunale, adibiti all'esercizio di vendita di fiori, piante e affini, viene affidata ai sensi ed effetti dell'art. 3.6 del vigente "Regolamento per la concessione in uso dei beni patrimoniali del Comune" alle seguenti ditte concessionarie, e precisamente:

a)- **chiosco (lato San Giovanni) alla ditta individuale Angela Aratari**, nata a Rimini il 06/02/1965, residente a Cattolica in Via L. Pasteur n. 8 (C.F.: RTR NGL 65B46 H294N e P.IVA: 04322900400), con sede in Cattolica – Viale delle Rimembranze s.n.;

b)- **chiosco (lato Cattolica) alla società “Lorenzi Gabriele e Della Pace Franca” s.n.c.** con sede in Cattolica - Viale delle Rimembranze s.n. (P.IVA: 04340800400),

3)- di dare atto che **dette concessioni avranno durata di 9 (nove) anni a far data dal 1 agosto 2019, con canone annuo pari ad € 6.500,00 (IVA esclusa) cadauna, da pagarsi in due rate di pari importo (€ 3.250,00 oltre IVA) e risultano disciplinate dai rispettivi schemi di contratto allegati quale parti integranti e sostanziali al presente atto;**

4)- di demandare quindi l'ufficio ragioneria **ad assumere i rispettivi accertamenti sul capitolo d'entrata 560000 “Fitti reali di fabbricati ed aree (IVA)”** p.d.c: 3.01.03.01.003 dei bilanci previsionali 2019-2020, come segue:

- quanto ad **€ 3.250,00 + IVA 22%= € 3.965,00 a carico della ditta individuale Angela Aratari**, come sopra identificata, **sul bilancio 2019 e la stessa somma lorda di € 3.965,00 sul bilancio 2020;**

- quanto ad **€ 3.250,00 + IVA 22%= € 3.965,00 a carico della società “Lorenzi Gabriele e Della Pace Franca” s.n.c.** come sopra identificata, **sul bilancio 2019 e la stessa somma lorda di € 3.965,00 sul bilancio 2020;**

5)- di dare altresì atto che **per effetto dell'aumento dell'importo annuo del canone concessorio, da € 6.000,00 ad € 6.500,00, si rende necessario assumere nuovo impegno di € 500,00 a valere sul capitolo 11590000 “RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI”** (p.d.c. 7.02.04.02.001) **a favore della ditta “Angela Aratari”,** che andrà restituito nelle modalità e termini ex art. 8 del nuovo contratto **ad integrazione dell'impegno già assunto con n. 1570 sub 1/2013;**

6)- di dare inoltre atto che **per effetto di quanto sopra esposto è necessario procedere ad accertare la somma di € 500,00 sul capitolo d'entrata 1230000 (DEPOSITI CAUZIONALI)** p.d.c. 9.02.04.01.001, **debitore ditta “Angela Aratari” ad integrazione dell'accertamento n. 514/2013, già costituito dalla originaria ditta concessionaria Moroni Elvirina nell'importo di € 6.000,00** quale garanzia fidejussoria ex art. 9 del contratto rep. n. 20419/2013;

7)- di individuare nella persona del sottoscritto dirigente di settore, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Ufficio Patrimonio

Settore Progetti Speciali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 26/07/2019

Firmato
Gaddi Baldino / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Marca da
Bollo
€ 16,00

Reg. int. n.

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DEL CHIOSCO UBICATO
NELL'AREA ANTISTANTE AL CIMITERO COMUNALE (lato San
Giovanni) DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DI VENDITA DI FIORI E
PIANTE.

L'anno Duemiladiciannove (2019), addì (...), del mese di
..... (...), nella Residenza Municipale di Cattolica in Piazza Roosevelt
n. 5, con la presente scrittura privata autenticata da valere ad ogni effetto di
legge:

tra

il Comune di Cattolica (codice fiscale e P. IVA n. 00343840401) nella
persona del Dott. Baldino Gaddi, nato a Rimini il 24/07/1965 (C.F.: GDD
BDN 65L24H 294H) – Dirigente a tempo determinato del settore “Progetti
Speciali e Gestione Amministrativa del Patrimonio” del Comune di
Cattolica (RN), il quale dichiara di intervenire nel presente atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Cattolica,
per effetto delle funzioni attribuitegli con Decreto Sindacale n. 10 del
28.12.2017 e successiva proroga nell'incarico di cui alla Determina
Dirigenziale n. 1060 del 21/12/2018, avente facoltà di stipulare contratti che
abbiano ad oggetto materia di competenza del settore, ai sensi dell'art. 83,
comma 3 dello Statuto del Comune di Cattolica e dell'art. 107, comma 3,
lett. c) del T.U. n. 267/2000, nonché in esecuzione della propria
determinazione n. del (d'ora in poi denominato Comune
e/o Concedente),

e la Sig.ra

- **ARATARI Angela**, nata a Rimini il 06.02.1965 (C.F.: RTR NGL 65B46 H294N), residente a Cattolica RN) – Via L. Pasteur n. 8, la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente, in nome e rappresentanza dell'omonima ditta individuale, con sede in Cattolica – Via delle Rimembranze s.n. - **P.IVA: 04322900400** - (d'ora in poi denominata Concessionaria),

PREMESSO

- che con contratto Rep. n. 20.419 del 16/09/2013, il Comune di Cattolica concedeva in uso alla ditta individuale “MORONI Elvirina” , con sede legale a Cattolica (RN) – Via Rimembranze s.n. - Partita I.V.A. 01085620407, un chiosco di proprietà comunale installato nell'area antistante il Cimitero Comunale (lato Cattolica) da adibirsi all'esercizio di vendita di fiori, piante e affini per una durata di sei anni (6) a far data dal 01/08/2013 con scadenza il 31.07.2019;

- che, per avvenuta donazione d'azienda, tra la sopracitata Concessionaria (parte donante) e la sopracitata ditta individuale “ARATARI Angela” (parte donataria), detta impresa è subentrata, nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla predetta “parte donante” in relazione al citato contratto Rep. n. 20419/2013, a far data dal 27/03/2017, giusta Determina Dirigenziale n. 383 del 19/05/2017;

- che, con l'anzidetta Determinazione Dirigenziale n. del si è proceduto all'affidamento diretto ex art. 3.6 del vigente “Regolamento Comunale per le Concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell'Ente o nella sua gestione”, approvato con deliberazione del C.C. n. 31

del 26.03.2009, d'ora in avanti per brevità identificato come “Regolamento”,
in merito alla concessione del chiosco di cui trattasi, alla citata ditta
individuale “ARATARI Angela”.

Tutto ciò premesso e con l'intesa che quanto precede forma parte integrante
e sostanziale del presente atto, si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

**Il Comune di Cattolica, come sopra rappresentato, concede in uso alla
ditta individuale “ARATARI Angela”, con sede legale a Cattolica (RN)
– Viale delle Rimembranze s.n. - Partita I.V.A. 04322900400, come
sopra rappresentata, che accetta, un chiosco di proprietà comunale
ubicato nell'area antistante l'ingresso al Cimitero Comunale e,
precisamente, quello posto nella zona “lato San Giovanni), da adibirsi
all'esercizio di vendita dei fiori, piante ed affini.**

Le parti si danno reciprocamente atto che la struttura concessa è posta a
servizio del cimitero comunale.

ART. 2 - DESTINAZIONE

**Tale prefabbricato (chiosco) è destinato a vendita di fiori, piante e
affini, detta destinazione deve essere inderogabilmente mantenuta,**
salvo che il Concedente in forma scritta non autorizzi diversamente.

La soppressione o il mutamento anche parziale della destinazione o dell'uso
dell'immobile concesso, in assenza di autorizzazione, sarà causa di
decadenza della concessione.

ART. 3 – DURATA E FACOLTA' DI REVOCA DEL CONCEDENTE

**La durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) a decorrere dal
01.08.2019 con scadenza al 31.07.2028 .**

	In tema di concessioni di beni immobili non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso o il rinnovo tacito, salvo eventuale proroga strettamente necessaria per svolgere le procedure di riassegnazione dell'immobile da parte del Concedente. In tale periodo saranno considerate valide tutte le condizioni ed i patti contenuti nel presente contratto.	
	Resta inteso che il Comune Concedente potrà revocare in qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze e/o motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico, fatto salvo il rispetto dei tempi e delle garanzie procedurali ai sensi della Legge 241/90, mentre in caso di alienazione del bene oggetto di contratto, l'Amministrazione Concedente ne darà avviso alla Concessionaria mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui tale vendita avrà esecuzione.	
	In detti casi nessun obbligo di indennizzo sarà imputabile al Concedente a favore della Concessionaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, II° comma del già citato "Regolamento", tranne il diritto della Concessionaria alla sola proporzionale riduzione del canone che sarà calcolato in base all'effettivo e regolare utilizzo dell'immobile concesso, senza ulteriori indennizzi o risarcimenti alcuni.	
	Limitatamente ai casi di revoca sopra descritti, sarà concordata e valutata tra le parti la possibilità di collocare il chiosco in altra area pertinenziale del cimitero comunale fino al termine di validità della presente concessione, con oneri a carico del Concedente. Inoltre, alla naturale scadenza della Concessione, nonché in caso di decadenza o revoca, la Concessionaria non avrà diritto ad alcuna buonuscita, perdita di avviamento o indennità	

comunque denominata/e per la fine e/o mancata prosecuzione del rapporto
concessorio, fatto salvo quanto sopra previsto in merito alla sola
proporzionale riduzione del canone. **In tutti i precitati casi di risoluzione,
con pendenze e/o mancati adempimenti imputabili alla Concessionaria,
il Concedente potrà escutere sino alla concorrenza del suo credito, la
garanzia cauzionale costituita ai sensi del successivo art. 8.**

ART. 4 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE, COMODATO,
CESSIONE DI CONTRATTO

**La Concessionaria non potrà subconcedere, né totalmente, né
parzialmente l'immobile o cederlo in comodato, né può cedere ad altri il
contratto senza il consenso, espresso in forma scritta, dal Concedente.,
tranne il caso della contestuale “cessione d'azienda” ex art. 2558 c.c., in
tal caso i debiti nei confronti del Comune saranno soggetti alla normativa
civilistica. L'anzidetta ipotesi di “cessione d'azienda” dovrà essere
comunicata al Comune che si riserva il diritto di opporsi entro 30 (trenta)
giorni dalla comunicazione, qualora ricorrono le ipotesi che escludono la
capacità a contrarre con la P.A. dell'acquirente, nonché la mancanza in capo
al medesimo dei requisiti, sia di ordine generale, sia specifici richiesti per
l'esercizio e gestione dell'immobile comunale concesso.**
L'inosservanza di tale direttiva porterà alla decadenza e relativa revoca della
concessione e all'incameramento della cauzione, fatto salvo l'eventuale
risarcimento dei danni e delle spese causate al Concedente.
Viene peraltro consentita la voltura della concessione, previo comunque
assenso del Concedente, in caso di subentro nell'attività lavorativa da parte
di familiari ed affini entro il quarto grado del titolare della concessione.

ART. 5 - CANONE

Il canone concessorio annuo è stabilito in complessivi Euro 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00) oltre ad I. V. A. di legge, da pagarsi in 2 (due) rate di Euro 3.250,00 (euro tremiladuecentocinquanta/00) cadauna + IVA, alle seguenti scadenze:

- I° rata al trenta (30) novembre;

- II° rata al trentuno (31) maggio;

Il versamento dei corrispettivi deve essere effettuato presso la Tesoreria Comunale. **A decorrere dal secondo anno di concessione il canone verrà annualmente aggiornato**, senza necessità di ulteriori richieste alle singole scadenze, salvo comunicazione della percentuale dell'aggiornamento, **nella misura percentuale del 100% (cento per cento) dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno precedente.**

Il mancato, puntuale pagamento, anche di una sola rata del canone e dei relativi interessi nei 2 mesi successivi alla diffida ad adempiere comunicata dal Concedente mette in mora la Concessionaria e, qualora non adeguatamente motivato, sarà motivo di decadenza della presente concessione.

Art. 6 - STATO DELL'IMMOBILE, MANUTENZIONE, IMPOSTE,
TASSE, UTENZE

Il chiosco concesso in uso deve essere costantemente mantenuto dalla Concessionaria in buono stato estetico, funzionale ed igienico.

La Concessionaria dichiara che il chiosco, già in suo possesso ed uso in forza del precedente e sopracitato contratto Rep. n. 20.419/2013, è in

buono stato di manutenzione ed idoneo alla gestione pattuita.

Alla fine della concessione il manufatto deve essere restituito nell'attuale medesimo stato, fatto salvo il normale ed ordinario deperimento d'uso.

Sono a carico della Concessionaria le spese di ordinaria manutenzione, così come definite dal DPR 380/2001 e Regolamento Edilizio Comunale, mentre la manutenzione straordinaria resta a carico del Concedente.

Salvo i casi d'urgenza, gli interventi di manutenzione straordinaria

dovranno essere richiesti con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, onde

consentire al Comune le opportune verifiche e la necessaria

programmazione degli interventi. Nei casi d'urgenza la Concessionaria

dovrà innanzitutto predisporre tutte le misure necessarie a limitare i danni, a

tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica e, immediatamente dopo,

richiedere l'intervento del Comune. Non sarà in ogni caso rimborsata

qualsiasi eventuale spesa sostenuta dalla Concessionaria per interventi di

competenza del Comune, fatta salva l'eventualità nella quale, caso per caso,

esista una richiesta scritta ed una successiva determinazione di

riconoscimento della spesa da parte dell'Amministrazione Comunale.

La Concessionaria non potrà apportare miglioramenti, né eseguire

addizioni, senza il consenso scritto del Comune concedente. Le eventuali

spese autorizzate, sostenute dalla Concessionaria, non danno diritto a

rimborsi o indennizzi da parte del Concedente, mentre le eventuali opere

costruite sul bene e relative pertinenze saranno acquisite al patrimonio

comunale alla scadenza della concessione (art. 13 del "Regolamento").

Le eventuali addizioni e/o migliorie che siano amovibili senza recare danno

alcuno all'immobile comunale resteranno, al termine della concessione, di

proprietà della Concessionaria, altrimenti resteranno nella piena e legittima disponibilità del Concedente senza nessun diritto e/o indennizzo a favore della Concessionaria. Restano inoltre a carico della medesima tutte le spese per le riparazioni eventualmente dovute e/o imputabili ad un non corretto utilizzo dell'immobile e/o delle relative componenti. Sono, altresì, a carico della Concessionaria tutte le imposte e le tasse, legate alla gestione dell'attività svolta nell'immobile preso in concessione, nonché le relative utenze.

Art. 7 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI O DANNI

Fermo restando che le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, etc.) a favore dell'eventuale personale impiegato nel servizio, **sono ad esclusivo carico della Concessionaria, alla medesima spettano, altresì, le seguenti coperture assicurative:**

1)- **RISCHIO INCENDIO** (comprensiva dei rischi relativi all'immobile in concessione, agli arredi fissi ed attrezzature ed al ricorso terzi) – **Massimale non inferiore a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00);**

2)- **RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (R.C.T.) - Massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) a**

sinistro. A tal proposito si prende atto che la Concessionaria in merito alle suindicate due coperture assicurative ha consegnato **copia della polizza**

n. emessa da agenzia di il

..... avente validità sino al La Concessionaria, pertanto,

si impegna ed obbliga di procedere, alla succitata scadenza temporale, al

rinnovo di detta polizza per tutto il periodo di vigenza contrattuale,

sollevando comunque, il Comune da ogni più ampia responsabilità anche per gli effetti della rivalsa ex art. 1916 c.c. Sarà esclusivo obbligo della Concessionaria procedere a consegnare all'ufficio Patrimonio del Comune copia e/o originale dell'eseguito rinnovo e/o atto di quietanza/ricevuta dei correlativi premi annui corrisposti per tutto il periodo di contratto. **Il mancato rinnovo di detta polizza andrà a costituire inosservanza contrattuale ex art. 9.**

Art. 8 – GARANZIA FIDEJUSSORIA

A garanzia di tutti gli impegni che si assume con la presente Concessione, la Concessionaria ha già costituito apposito deposito cauzionale infruttifero per un importo di Euro 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00), con versamento presso la tesoreria comunale “Unicredit Banca” agenzia di Cattolica (accertamento n. .../2019).

Tale deposito dovrà essere obbligatoriamente integrato dalla Concessionaria ogni volta che il Comune abbia proceduto, ai sensi della presente concessione, alla sua escussione anche parziale, **il mancato reintegro sarà motivo di decadenza della Concessione, inoltre, tale deposito non potrà mai essere compensato con il canone di concessione.**

La garanzia come sopra costituita, sarà svincolata dal Dirigente del settore competente nei 30 (trenta) giorni successivi la riconsegna dell'immobile in buone condizioni d'uso e manutenzione, risultante da apposito sopralluogo in contraddittorio e dopo che la Concessionaria abbia adempiuto ad ogni suo obbligo e sia stata definita e liquidata ogni eventuale controversia.

Art. 9 - DECADENZA

Il rapporto concessorio decade di diritto per sopravvenute cause ostative in

	materia di legislazione antimafia, per sopravvenuto stato di fallimento, di	
	liquidazione, concordato preventivo e/o cessazione di attività della	
	Concessionaria. Inoltre il rapporto contrattuale, viene risolto di diritto	
	in caso di inosservanza degli obblighi contemplati nel presente	
	contratto e, tra le altre:	
	- Mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile esclusivamente a	
	colpa della Concessionaria nei termini richiesti dal dirigente competente;	
	- Mutamento non autorizzato dell'utilizzo dell'immobile concesso e previsto	
	dal presente contratto, nonché uso anche parziale e temporaneo per finalità	
	diverse da quelle previste con il presente contratto (ex art. 2);	
	- Mancato rispetto dei divieti e direttive di cui all'art. 4 (sub concessione,	
	cessione di contratto, ecc.);	
	- Mancato e puntuale pagamento del canone concessorio e dei relativi	
	interessi nei 2 mesi successivi alla diffida ad adempiere comunicata dal	
	Concedente non adeguatamente giustificata (ex art. 5);	
	- Mancato rinnovo della polizza assicurativa (R.C.T. + Incendio), nonché	
	mancato reintegro del deposito cauzionale di cui ai precedenti artt. 7 e 8;	
	- Sospensione dell'attività per un periodo superiore a 120 gg., naturali e	
	consecutivi senza l'autorizzazione liberatoria del Concedente;	
	- Riscontro di inerzia grave e/o omessa effettuazione dei servizi	
	contrattuali, cui non si è ottemperato entro i termini della diffida comunicata	
	dal Dirigente e/o dal Responsabile di servizio.	
	Rimane salva la facoltà di revoca della concessione in presenza di motivi di	
	interesse pubblico di cui al precedente art. 3 .	
	ART. 10 – FALLIMENTO DELLA CONCESSIONARIA	

Nel caso di fallimento della Concessionaria, il presente contratto si intenderà ipso jure automaticamente risolto. Pertanto, salvo ogni altro diritto, il bene in concessione dovrà essere prontamente riconsegnato.

ART. 11 - PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

La Concessionaria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propr confronti, per conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 12 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La Concessionaria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. La Concessionaria si impegna altresì a rispettare tutti i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza potrà costituire possibile causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 13 - SANZIONI

Nel caso di infrazione agli obblighi gravanti sulla Concessionaria, il Dirigente responsabile del "Servizio Patrimonio" e/o suo legittimo rappresentante, applicherà una penale da € 100,00= a € 2.000,00 per ogni singola infrazione, con la sola formalità preliminare della contestazione di

addebiti, dando termine alla Concessionaria per mettersi in regola e/o comunque a produrre le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione. Dette controdeduzioni e/o osservazioni dovranno essere accettate e controdedotte dal Responsabile del Procedimento entro i successivi 5 giorni, pena il loro tacito accoglimento. Scaduto il termine stabilito senza che la Concessionaria abbia ottemperato, il Comune potrà procedere a richiedere l'immediato pagamento della penale anche mediante prelievo sulla cauzione, con obbligo di reintegro da parte della Concessionaria entro il termine assegnato, pena la decadenza della concessione. Reiterate infrazioni agli obblighi gravanti sulla Concessionaria possono comportare, a totale discrezione del Concedente, la comminatoria di più sanzioni di cui al presente articolo oppure, alternativamente, la risoluzione di cui all'art. 9 per inosservanza contrattuale.

ART. 14 - SPESE (Oneri, imposte e tasse)

Tutte le spese inerenti la concessione ed il presente contratto di concessione, nonché quelle a questi consequenziali, nessuna eccettuata ed esclusa, sono a carico della Concessionaria (bolli, di registro, di istruttoria ecc.).

La Concessionaria è altresì tenuta al pagamento diretto delle imposte, tributi e tasse relative alla conduzione e all'utilizzo del bene in uso, così come previsto dalle normative vigenti, restando espressamente esclusa qualsiasi partecipazione partecipazione e/o concorso del Comune e, quindi, con ogni eventuale rischio e/o omissione a suo esclusivo carico.

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune Concedente si impegna a non fornire a terzi notizie oggetto del

presente contratto ed a fare, delle notizie di cui venga in possesso, un uso tale da non recare pregiudizio alcuno alla Concessionaria e altresì si impegna ad osservare le disposizioni del Dlgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dati personali) e ss.mm., precisando che i propri dati, anche personali, saranno raccolti e trattenuti presso l'Amministrazione comunale per la finalità esclusiva di gestione del presente rapporto contrattuale. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità trasparenza in applicazione di quanto disposto dal predetto Decreto legislativo, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli e l'interessato potrà, in qualunque momento, chiedere di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. n. 196/2003 al quale si rinvia.

ART. 16 –REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131 del 26/04/1986, su richiesta e a spese della parte interessata.

ART. 17 - NORME FINALI – CONTROVERSIE

Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme del “Regolamento Comunale per le Concessioni in uso dei beni patrimoniali dell'Ente”, alle disposizioni del Codice Civile e ad altre leggi in materia. Si conviene che le eventuali controversie, fatte salve quelle rientranti nella competenza esclusiva del giudice

amministrativo, verranno esaminate con spirito di amichevole

composizione, sulla base di proposte elaborate dalle Parti. Qualora non

fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di

discussione, si conviene sin d'ora di demandare la risoluzione all'autorità

giudiziaria competente per territorio che viene riconosciuta nel Tribunale di

Rimini.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di totale accettazione e senza

riserve.

Comune di Cattolica (Concedente) Ditta individuale (Concessionaria)

dr. Baldino Gaddi

ARATARI Angela

Marca da
Bollo
€ 16,00

Reg. int. n.

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DEL CHIOSCO UBICATO
NELL'AREA ANTISTANTE AL CIMITERO COMUNALE (lato Cattolica)
DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DI VENDITA DI FIORI E PIANTE.

L'anno Duemiladiciannove (2019), addì (....), del mese di
..... (...), nella Residenza Municipale di Cattolica in Piazza Roosevelt
n. 5, con la presente scrittura privata autenticata da valere ad ogni effetto di
legge:

tra

il Comune di Cattolica (codice fiscale e P. IVA n. 00343840401) nella
persona del Dott. Baldino Gaddi, nato a Rimini il 24/07/1965 (C.F.: GDD
BDN 65L24H 294H) – Dirigente a tempo determinato del settore “Progetti
Speciali e Gestione Amministrativa del Patrimonio” del Comune di
Cattolica (RN), il quale dichiara di intervenire nel presente atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Cattolica,
per effetto delle funzioni attribuitegli con Decreto Sindacale n. 10 del
28.12.2017 e successiva proroga nell’incarico di cui alla Determina
Dirigenziale n. 1060 del 21/12/2018, avente facoltà di stipulare contratti che
abbiano ad oggetto materia di competenza del settore, ai sensi dell'art. 83,
comma 3 dello Statuto del Comune di Cattolica e dell'art. 107, comma 3,
lett. c) del T.U. n. 267/2000, nonché in esecuzione della propria
determinazione n. del (d'ora in poi denominato Comune
e/o Concedente),

ed i Sigg.ri:

- **Lorenzi Gabriele**, nato a Rimini il 24.05.1969, residente in Misano Adriatico (RN) – Via Montessori n. 12, e **Della Pace Franca**, nata a Torino il 12/06/1969, residente in Misano Adriatico (RN) – Via Montessori n. 12, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente, in nome e rappresentanza della società “Lorenzi Gabriele e Della Pace Franca s.n.c.”, con sede in Cattolica – Via delle Rimembranze s.n. - P.IVA: 04340800400 - (d'ora in poi denominata Concessionaria),

PREMESSO

- che con contratto Rep. n. 20.421 del 04/10/2013, il Comune di Cattolica concedeva in uso alla società “Leardini & Martinucci Laura” s.n.c., con sede legale a Cattolica (RN) – Viale delle Rimembranze s.n. - Partita I.V.A. 01072350406, un chiosco di proprietà comunale installato nell'area antistante il Cimitero Comunale (lato Cattolica) da adibirsi all'esercizio di vendita di fiori, piante e affini per una durata di sei anni (6) a far data dal 01/08/2013 con scadenza il 31.07.2019;

- che, per avvenuta cessione di ramo d'azienda, tra la sopracitata Concessionaria (parte cedente) e la società “Lorenzi Gabriele e Della Pace Franca s.n.c.”, (parte acquirente), detta società è subentrata, nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla predetta “parte cedente” in relazione al citato contratto Rep. n. 20421/2013, a far data dal 06/07/2017, giusta Determina Dirigenziale n. 769 del 09/10/2017;

- che, con l'anzidetta Determinazione Dirigenziale n. del si è proceduto all'affidamento diretto ex art. 3.6 del vigente “Regolamento Comunale per le Concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell'Ente o nella sua gestione”, approvato con deliberazione del C.C. n. 31

del 26.03.2009, d'ora in avanti per brevità identificato come “Regolamento”,
in merito alla concessione del chiosco di cui trattasi, alla citata società
“Lorenzi Gabriele e Della Pace_Franca s.n.c.”

Tutto ciò premesso e con l'intesa che quanto precede forma parte integrante
e sostanziale del presente atto, si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

**Il Comune di Cattolica, come sopra rappresentato, concede in uso alla
società “Lorenzi Gabriele e Della Pace_Franca s.n.c.” con sede legale a
Cattolica (RN) – Viale delle Rimembranze s.n. - Partita I.V.A.
04340800400, come sopra rappresentata, che accetta, un chiosco di
proprietà comunale ubicato nell'area antistante l'ingresso al Cimitero
Comunale e, precisamente, quello posto nella zona “lato Cattolica”, da
adibirsi all'esercizio di vendita dei fiori, piante ed affini.**

Le parti si danno reciprocamente atto che la struttura concessa è posta a
servizio del cimitero comunale.

ART. 2 - DESTINAZIONE

**Tale prefabbricato (chiosco) è destinato a vendita di fiori, piante e
affini, detta destinazione deve essere inderogabilmente mantenuta,**
salvo che il Concedente in forma scritta non autorizzi diversamente.

La soppressione o il mutamento anche parziale della destinazione o dell'uso
dell'immobile concesso, in assenza di autorizzazione, sarà causa di
decadenza della concessione.

ART. 3 – DURATA E FACOLTA' DI REVOCA DEL CONCEDENTE

**La durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) a decorrere dal
01.08.2019 con scadenza al 31.07.2028 .**

In tema di concessioni di beni immobili non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso o il rinnovo tacito, salvo eventuale proroga strettamente necessaria per svolgere le procedure di riassegnazione dell'immobile da parte del Concedente. In tale periodo saranno considerate valide tutte le condizioni ed i patti contenuti nel presente contratto.

Resta inteso che il Comune Concedente potrà revocare in qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze e/o motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico, fatto salvo il rispetto dei tempi e delle garanzie procedurali ai sensi della Legge 241/90, mentre in caso di alienazione del bene oggetto di contratto, l'Amministrazione Concedente ne darà avviso alla Concessionaria mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui tale vendita avrà esecuzione.

In detti casi nessun obbligo di indennizzo sarà imputabile al Concedente a favore della Concessionaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, II° comma del già citato "Regolamento", tranne il diritto della Concessionaria alla sola proporzionale riduzione del canone che sarà calcolato in base all'effettivo e regolare utilizzo dell'immobile concesso, senza ulteriori indennizzi o risarcimenti alcuni.

Limitatamente ai casi di revoca sopra descritti, sarà concordata e valutata tra le parti la possibilità di collocare il chiosco in altra area pertinenziale del cimitero comunale fino al termine di validità della presente concessione, con oneri a carico del Concedente. Inoltre, alla naturale scadenza della Concessione, nonché in caso di decadenza o revoca, la Concessionaria non avrà diritto ad alcuna buonuscita, perdita di avviamento o indennità

comunque denominata/e per la fine e/o mancata prosecuzione del rapporto
concessorio, fatto salvo quanto sopra previsto in merito alla sola
proporzionale riduzione del canone. **In tutti i precitati casi di risoluzione,
con pendenze e/o mancati adempimenti imputabili alla Concessionaria,
il Concedente potrà escutere sino alla concorrenza del suo credito, la
garanzia cauzionale costituita ai sensi del successivo art. 8.**

ART. 4 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE, COMODATO,
CESSIONE DI CONTRATTO

**La Concessionaria non potrà subconcedere, né totalmente, né
parzialmente l'immobile o cederlo in comodato, né può cedere ad altri il
contratto senza il consenso, espresso in forma scritta, dal Concedente.,
tranne il caso della contestuale “cessione d'azienda” ex art. 2558 c.c., in
tal caso i debiti nei confronti del Comune saranno soggetti alla normativa
civilistica. L'anzidetta ipotesi di “cessione d'azienda” dovrà essere
comunicata al Comune che si riserva il diritto di opporsi entro 30 (trenta)
giorni dalla comunicazione, qualora ricorrono le ipotesi che escludono la
capacità a contrarre con la P.A. dell'acquirente, nonché la mancanza in capo
al medesimo dei requisiti, sia di ordine generale, sia specifici richiesti per
l'esercizio e gestione dell'immobile comunale concesso.**
L'inosservanza di tale direttiva porterà alla decadenza e relativa revoca della
concessione e all'incameramento della cauzione, fatto salvo l'eventuale
risarcimento dei danni e delle spese causate al Concedente.
Viene peraltro consentita la voltura della concessione, previo comunque
assenso del Concedente, in caso di subentro nell'attività lavorativa da parte
di familiari ed affini entro il quarto grado del titolare della concessione.

ART. 5 - CANONE

Il canone concessorio annuo è stabilito in complessivi Euro 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00) oltre ad I. V. A. di legge, da pagarsi in 2 (due) rate di Euro 3.250,00 (euro tremiladuecentocinquanta/00) cadauna + IVA, alle seguenti scadenze:

- I° rata al trenta (30) novembre;

- II° rata al trentuno (31) maggio;

Il versamento dei corrispettivi deve essere effettuato presso la Tesoreria Comunale. **A decorrere dal secondo anno di concessione il canone verrà annualmente aggiornato**, senza necessità di ulteriori richieste alle singole scadenze, salvo comunicazione della percentuale dell'aggiornamento, **nella misura percentuale del 100% (cento per cento) dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno precedente.**

Il mancato, puntuale pagamento, anche di una sola rata del canone e dei relativi interessi nei 2 mesi successivi alla diffida ad adempiere comunicata dal Concedente mette in mora la Concessionaria e, qualora non adeguatamente motivato, sarà motivo di decadenza della presente concessione.

Art. 6 - STATO DELL'IMMOBILE, MANUTENZIONE, IMPOSTE,
TASSE, UTENZE

Il chiosco concesso in uso deve essere costantemente mantenuto dalla Concessionaria in buono stato estetico, funzionale ed igienico.

La Concessionaria dichiara che il chiosco, già in suo possesso ed uso in forza del precedente e sopracitato contratto Rep. n. 20.421/2013, è in

buono stato di manutenzione ed idoneo alla gestione pattuita.

Alla fine della concessione il manufatto deve essere restituito nell'attuale medesimo stato, fatto salvo il normale ed ordinario deperimento d'uso.

Sono a carico della Concessionaria le spese di ordinaria manutenzione, così come definite dal DPR 380/2001 e Regolamento Edilizio Comunale, mentre la manutenzione straordinaria resta a carico del Concedente.

Salvo i casi d'urgenza, gli interventi di manutenzione straordinaria

dovranno essere richiesti con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, onde

consentire al Comune le opportune verifiche e la necessaria

programmazione degli interventi. Nei casi d'urgenza la Concessionaria

dovrà innanzitutto predisporre tutte le misure necessarie a limitare i danni, a

tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica e, immediatamente dopo,

richiedere l'intervento del Comune. Non sarà in ogni caso rimborsata

qualsiasi eventuale spesa sostenuta dalla Concessionaria per interventi di

competenza del Comune, fatta salva l'eventualità nella quale, caso per caso,

esista una richiesta scritta ed una successiva determinazione di

riconoscimento della spesa da parte dell'Amministrazione Comunale.

La Concessionaria non potrà apportare miglioramenti, né eseguire

addizioni, senza il consenso scritto del Comune concedente. Le eventuali

spese autorizzate, sostenute dalla Concessionaria, non danno diritto a

rimborsi o indennizzi da parte del Concedente, mentre le eventuali opere

costruite sul bene e relative pertinenze saranno acquisite al patrimonio

comunale alla scadenza della concessione (art. 13 del "Regolamento").

Le eventuali addizioni e/o migliorie che siano amovibili senza recare danno

alcuno all'immobile comunale resteranno, al termine della concessione, di

proprietà della Concessionaria, altrimenti resteranno nella piena e legittima disponibilità del Concedente senza nessun diritto e/o indennizzo a favore della Concessionaria. Restano inoltre a carico della medesima tutte le spese per le riparazioni eventualmente dovute e/o imputabili ad un non corretto utilizzo dell'immobile e/o delle relative componenti. Sono, altresì, a carico della Concessionaria tutte le imposte e le tasse, legate alla gestione dell'attività svolta nell'immobile preso in concessione, nonché le relative utenze.

Art. 7 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI O DANNI

Fermo restando che le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, etc.) a favore dell'eventuale personale impiegato nel servizio, **sono ad esclusivo carico della Concessionaria, alla medesima spettano, altresì, le seguenti coperture assicurative:**

1)- **RISCHIO INCENDIO** (comprensiva dei rischi relativi all'immobile in concessione, agli arredi fissi ed attrezzature ed al ricorso terzi) – **Massimale non inferiore a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00);**

2)- **RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (R.C.T.) - Massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) a**

sinistro. A tal proposito si prende atto che la Concessionaria in merito alle suindicate due coperture assicurative ha consegnato **copia della polizza**

n. 1/39104/87/157756332 emessa da “UnipolSai Assicurazioni” agenzia

di Rimini con effetto dal 24/11/2017 rinnovata con validità sino al

1/07/2020. La Concessionaria, pertanto, si impegna ed obbliga di

procedere, alla succitata scadenza temporale, ai successivi rinnovi di detta

polizza per tutto il periodo di vigenza contrattuale, sollevando comunque, il Comune da ogni più ampia responsabilità anche per gli effetti della rivalsa ex art. 1916 c.c. Sarà esclusivo obbligo della Concessionaria procedere a consegnare all'ufficio Patrimonio del Comune, copia e/o originale dell'eseguito rinnovo e/o atto di quietanza/ricevuta dei correlativi premi annui corrisposti per tutto il periodo di contratto. **Il mancato rinnovo di detta polizza andrà a costituire inosservanza contrattuale ex art. 9.**

Art. 8 – GARANZIA FIDEJUSSORIA

A garanzia di tutti gli impegni che si assume con la presente Concessione, la Concessionaria è obbligata a costituire apposita garanzia cauzionale definitiva per un importo di Euro 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00), tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa **avente validità sino al 22/09/2028.** Detta garanzia sarà consegnata in originale al Concedente entro e non oltre il 30 settembre p.v. e sarà conservata c/o l'Ufficio Patrimonio, il mancato rispetto del suddetto termine di consegna, se non adeguatamente motivato, andrà a costituire motivo di decadenza della Concessione. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, nonchè la sua operatività entro 30 (trenta) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente beneficiario. La Concessionaria si obbliga a integrare la suddetta garanzia ogni volta che il Comune abbia proceduto, ai sensi della presente concessione, alla sua escussione anche parziale, **il mancato reintegro sarà motivo di decadenza della Concessione.** La garanzia dovrà avere efficacia indipendentemente dal pagamento del premio da parte del

soggetto obbligato, con impegno di quest'ultimo a presentare, qualora richiesto dal Comune beneficiario, copia delle ricevute dei correlativi premi annui corrisposti per tutto il periodo di contratto, inoltre non potrà mai essere compensata con il canone di concessione.

La garanzia come sopra costituita, sarà svincolata dal Dirigente del settore competente nei 30 (trenta) giorni successivi la riconsegna dell'immobile in buone condizioni d'uso e manutenzione, risultante da apposito sopralluogo in contraddittorio e dopo che la Concessionaria abbia adempiuto ad ogni suo obbligo e sia stata definita e liquidata ogni eventuale controversia.

Art. 9 - DECADENZA

Il rapporto concessorio decade di diritto per sopravvenute cause ostative in materia di legislazione antimafia, per sopravvenuto stato di fallimento, di liquidazione, concordato preventivo e/o cessazione di attività della Concessionaria. **Inoltre il rapporto contrattuale, viene risolto di diritto in caso di inosservanza degli obblighi contemplati nel presente contratto e, tra le altre:**

- Mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile esclusivamente a colpa della Concessionaria nei termini richiesti dal dirigente competente;
- Mutamento non autorizzato dell'utilizzo dell'immobile concesso e previsto dal presente contratto, nonché uso anche parziale e temporaneo per finalità diverse da quelle previste con il presente contratto (ex art. 2);
- Mancato rispetto dei divieti e direttive di cui all'art. 4 (sub concessione, cessione di contratto, ecc.);
- Mancato e puntuale pagamento del canone concessorio e dei relativi interessi nei 2 mesi successivi alla diffida ad adempiere comunicata dal

	Concedente non adeguatamente giustificata (ex art. 5);	
	- Mancato rinnovo della polizza assicurativa (R.C.T. + Incendio), nonché mancata consegna della fidejussione di garanzia e/o suo reintegro, di cui ai precedenti artt. 7 e 8;	
	- Sospensione dell'attività per un periodo superiore a 120 gg., naturali e consecutivi senza l'autorizzazione liberatoria del Concedente;	
	- Riscontro di inerzia grave e/o omessa effettuazione dei servizi contrattuali, cui non si è ottemperato entro i termini della diffida comunicata dal Dirigente e/o dal Responsabile di servizio.	
	Rimane salva la facoltà di recesso della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico di cui al precedente art. 3 .	
	ART. 10 – FALLIMENTO DELLA CONCESSIONARIA	
	Nel caso di fallimento della Concessionaria, il presente contratto si intenderà ipso jure automaticamente risolto. Pertanto, salvo ogni altro diritto, il bene in concessione dovrà essere prontamente riconsegnato.	
	ART. 11 - PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE	
	La Concessionaria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propr confronti, per conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.	
	ART. 12 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'	
	La Concessionaria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza	

nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. La Concessionaria si impegna altresì a rispettare tutti i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza potrà costituire possibile causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 13 - SANZIONI

Nel caso di infrazione agli obblighi gravanti sulla Concessionaria, il Dirigente responsabile del “Servizio Patrimonio” e/o suo legittimo rappresentante, applicherà una penale da € 100,00= a € 2.000,00 per ogni singola infrazione, con la sola formalità preliminare della contestazione di addebiti, dando termine alla Concessionaria per mettersi in regola e/o comunque a produrre le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione. Dette controdeduzioni e/o osservazioni dovranno essere accettate e controdedotte dal Responsabile del Procedimento entro i successivi 5 giorni, pena il loro tacito accoglimento. Scaduto il termine stabilito senza che la Concessionaria abbia ottemperato, il Comune potrà procedere a richiedere l'immediato pagamento della penale anche mediante prelievo sulla cauzione, con obbligo di reintegro da parte della Concessionaria entro il termine assegnato, pena la decadenza della concessione. Reiterate infrazioni agli obblighi gravanti sulla Concessionaria possono comportare, a totale discrezione del Concedente, la comminatoria di più sanzioni di cui al presente articolo oppure, alternativamente, la risoluzione di cui all'art. 9 per inosservanza

contrattuale.

ART. 14 - SPESE (Oneri, imposte e tasse)

Tutte le spese inerenti la concessione ed il presente contratto di concessione, nonché quelle a questi consequenziali, nessuna eccettuata ed esclusa, sono a carico della Concessionaria (bolli, di registro, di istruttoria ecc.).

La Concessionaria è altresì tenuta al pagamento diretto delle imposte, tributi e tasse relative alla conduzione e all'utilizzo del bene in uso, così come previsto dalle normative vigenti, restando espressamente esclusa qualsiasi partecipazione partecipazione e/o concorso del Comune e, quindi, con ogni eventuale rischio e/o omissione a suo esclusivo carico.

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune Concedente si impegna a non fornire a terzi notizie oggetto del presente contratto ed a fare, delle notizie di cui venga in possesso, un uso tale da non recare pregiudizio alcuno alla Concessionaria e altresì si impegna ad osservare le disposizioni del Dlgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dati personali) e ss.mm., precisando che i propri dati, anche personali, saranno raccolti e trattenuti presso l'Amministrazione comunale per la finalità esclusiva di gestione del presente rapporto contrattuale. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità trasparenza in applicazione di quanto disposto dal predetto Decreto legislativo, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli e l'interessato potrà, in qualunque momento, chiedere di esercitare i diritti di

